



Cod. H24D/NC7/O11  
Cod. MF/Consulenza legale /ne

Protocollo Generale (Uscita)  
cnappcrm – aoo\_generale  
**Prot.: 0000587**  
**Data: 13/05/2021**

Al Consiglio dell'Ordine degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**BRINDISI**

**OGGETTO: Rif. Vs. nota del 6 maggio 2021, prot. n. 819 – competenze professionali e tipologia timbri.**

Con riferimento alle questioni poste, a fronte del parere legale pervenuto all'Ordine, si evidenzia quanto segue.

**A.** Con riferimento alla prima questione, legata alle forme assegnate dall'Ordine ai timbri professionali, diversi a seconda del settore di iscrizione all'Albo (tondo per architetti, rettangolare per pianificatori, paesaggisti e conservatori e e quadrato per gli architetti e pianificatori iunior), si evidenzia che non esistono, ad oggi, disposizioni che regolamentano le modalità per il rilascio e l'utilizzo del timbro, né questo risulta essere obbligatorio, pur costituendo un segno di riconoscimento da sempre usato da tutti i professionisti italiani; l'utilizzo del timbro professionale rientra tra gli usi e consuetudini di cui agli artt. 8 e 9 delle Disposizioni sulla legge in generale (approvate preliminarmente al Codice Civile con r.d. 16.3.1942, n. 262), trattandosi di una ripetizione uniforme e costante di pratiche osservate da soggetti nella convinzione di ottemperare a norme giuridicamente vincolanti.

Le determinazioni per il rilascio e l'utilizzo del timbro, a fini informativi ed identificativi e nei rapporti con i terzi e la clientela, e comunque nel rispetto dei criteri di verità e di una corretta informazione verso l'esterno, rimangono quindi discrezione del singolo Consiglio dell'Ordine.

Ne deriva che non si evince alcuna "*cultura discriminatoria*" per la forma dei timbri, diversa per settori e sezioni dell'Albo, come sostenuto nel parere, dal momento in cui tale criterio appare pienamente soddisfare le finalità identificative di ciascuna categoria professionale, anche nei confronti della committenza e delle Amministrazioni.

**B.** Con riferimento alla seconda questione, appare indispensabile, dal punto di vista sistematico e metodologico, precisare e chiarire quali siano le differenze tra la categoria professionale di Architetto e quella di Pianificatore Territoriale.

1. Le competenze dell'Architetto sono trattate dal primo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, in quale recita: "*Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore "architettura", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.*"

Le attività già stabilite per la professione di Architetto vanno quindi individuate in altre disposizioni di legge, ovvero:





- l'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 secondo cui sussiste competenza esclusiva per gli architetti relativamente agli immobili vincolati, dal momento in cui si specifica che *“le opere di edilizia civile che presentano carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, numero 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di Architetto, ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'Architetto quanto dall'Ingegnere”*, individuando quindi competenza esclusiva della professionalità dell'architetto per gli interventi sugli immobili contemplati dalla legislazione in materia di beni culturali (oggi in base al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e ciò sia nei casi di vincolo derivante da notifica diretta, di vincolo diretto *“ope legis”* che di vincolo indiretto, per le opere di edilizia civile che presentano carattere storico-artistico e per gli interventi di recupero sugli edifici;

- l'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 che recita *“Formano oggetto tanto della professione di Ingegnere quanto di quella di Architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative”* definizione che quindi ricomprende tutti gli interventi in materia edilizia ed urbanistica, dalla progettazione al collaudo, per costruzioni civili di qualsiasi tipo e dimensione, per opere di urbanizzazione primaria e secondaria strettamente connesse agli edifici, per opere di impiantistica civile, e per prestazioni attinenti l'urbanistica e la pianificazione territoriale.

- l'art. 46 della direttiva 2013/55/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, sancisce che la formazione di un architetto deve prevedere, in particolare *“a) capacità di realizzare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche”; “d) adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione” ed “h) conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici”*.

2. Le competenze del Pianificatore Territoriale sono disciplinate dal secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, in quale recita:

*“Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore pianificazione territoriale: a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città; b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali; c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.”*

Le competenze del Pianificatore Territoriale sono, quindi, solo quelle individuate nella citata disposizione di legge.

Le qualifiche e le competenze del Pianificatore derivano, difatti, dal titolo di studio posseduto e dal corso di laurea frequentato.

Il campo professionale del pianificatore, in base alla citata disposizione di legge è quindi votato alla pianificazione territoriale ed urbanistica, con particolare riferimento alle attività di coordinamento ed alle analisi complesse legate alla pianificazione ed alle strategie di trasformazione urbana e territoriale.

La normativa vigente non specifica che rientrino nella competenza di un pianificatore territoriale piani attuativi di dettaglio, i cui contenuti sono più propriamente architettonici,





e che rientrino nelle competenze quei piani che comportano una progettazione architettonica.

Le materie dell'edilizia e della progettazione, definite chiaramente tra le competenze degli Architetti, non sono invece in alcun modo specificate per la categoria professionale dei Pianificatori Territoriali, e ciò in base alle sopracitate disposizioni di legge.

3. Le competenze del Paesaggista sono disciplinate dal terzo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, in quale recita:

*“Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore paesaggistica:*

*a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi;*

*b) la redazione di piani paesistici;*

*c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie.”*

Non appare possibile, rispetto alle competenze indicate nella norma citata, fornire interpretazioni estensive sulle competenze del paesaggista.

Le denominazioni in settori e sezioni dell'Albo, che individuano anche le competenze del Paesaggista, non innovano la materia delle attività riservate o consentite alla professione, *“attuandone invece correttamente una mera ripartizione, previa individuazione di un criterio di carattere generale, facente riferimento alle professionalità conseguite a compimento dei diversi percorsi formativi di accesso, relativi, rispettivamente, alle lauree ed alle lauree specialistiche”*. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 1473 - 12 marzo 2009).

In base a tali aspetti, è possibile ritenere che esulano dal campo professionale del paesaggista le competenze attribuite agli altri settori della sezione A (con la sola eccezione dei piani paesistici) e della sezione B, ed in particolare:

- le opere di progettazione architettonica ed edilizia in genere (ivi compreso il restauro delle componenti edilizie di giardini e parchi storici),
- la progettazione strutturale ed impiantistica,
- le prestazioni inerenti l'urbanistica e la pianificazione territoriale (fatti salvi i soli piani paesistici),
- qualsiasi altra competenza non direttamente riconducibile a quelle previste dal terzo comma dell'art. 16 sopracitato.

4. Con riferimento ai titoli professionali, l'art. 15 comma 3 del DPR 328/2001 prevede esplicitamente che, per gli iscritti alla sezione A dell'Albo *“agli iscritti nel settore «architettura» spetta il titolo di architetto”*, *“agli iscritti nel settore «pianificazione territoriale» spetta il titolo di pianificatore territoriale”* ed *“agli iscritti nel settore «paesaggistica» spetta il titolo di paesaggista”*.

Tale distinzione è legata alle diverse sezioni dell'Albo professionale, di cui all'art. 15 comma 2 del DPR 328/2001, distinte in settore *“Architettura”*, (all'iscritto spetta il titolo di architetto), *“Pianificazione territoriale”* (all'iscritto spetta il titolo di pianificatore territoriale), *“Paesaggistica”* (all'iscritto spetta il titolo di paesaggista) e *“Conservazione dei beni architettonici e ambientali”* (all'iscritto spetta il titolo di conservatore dei beni architettonici e ambientali).





L'albo è stato quindi diviso ex lege in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo universitario e corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.

5. L'iscrizione all'Ordine, come già detto, è subordinata al superamento dell'esame di Stato.

Per l'ammissione all'esame di Stato - sezione A è richiesto, in base all'art. 17 comma 2 del DPR 328/2001 il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi: "a) per l'iscrizione nel settore "architettura": - classe 4/S - Architettura e ingegneria edile, corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384;

b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale": - classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; classe 4/S - Architettura e ingegneria edile"

c) per l'iscrizione nel settore «paesaggistica»: 1) classe 3/S - Architettura del paesaggio; 2) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile; 3) classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio".

Il DPR 328/2001 individua, per Architetto, Pianificatore e Paesaggista, il possesso di titoli di studio differenti ed una articolazione distinta delle prove e dei contenuti per l'esame di Stato, necessario per l'iscrizione all'albo.

Al riguardo, l'art. 17 comma 3 lettera a) del DPR 328/2001 prevede, per l'esame di stato per l'iscrizione nel settore «architettura»:

"1) un prova pratica avente ad oggetto la progettazione di un'opera di edilizia civile o di un intervento a scala urbana;

2) un prova scritta relativa alla giustificazione del dimensionamento strutturale o insediativo della prova pratica;

3) una seconda prova scritta vertente sulle problematiche culturali e conoscitive dell'architettura;

4) una prova orale consistente nel commento dell'elaborato progettuale e nell'approfondimento delle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale"

Diversamente, l'art. 17 comma 3 lettera b) del DPR 328/2001 prevede, per l'esame di stato per l'iscrizione nel settore «pianificazione territoriale»:

"1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;

2) una prova scritta in materia di legislazione urbanistica;

3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale"

A sua volta l'art. 17 comma 3 lettera c) del DPR 328/2001 prevede per l'esame di stato per l'iscrizione nel settore «paesaggistica»:

"1) una prova pratica avente ad oggetto le tematiche paesaggistiche ed ambientali; 2) una prova scritta su temi di cultura ambientale e paesaggistica; 3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale".

6. La finalità del DPR 328/2001 è quindi quella della "ripartizione, previa individuazione di un criterio di carattere generale, facente riferimento alle professionalità conseguite a compimento dei diversi percorsi formativi di accesso, relativi, rispettivamente, alle



*lauree ed alle lauree specialistiche*” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV. 9 febbraio 2012 n. 686).

Occorre difatti rammentare gli incontestabili principi generali, contenuti sempre nel DPR 328/2001, ove si prevede che:

- l'art. 2, comma 1, DPR 328/2001 inserisce negli albi professionali le sezioni, il cui scopo è di graduare, all'interno di un settore professionale, i diversi livelli di capacità e di competenza acquisiti in relazione al differente percorso formativo universitario.
- l'art. 3, comma 1, DPR 328/2001 suddivide a sua volta le sezioni degli albi professionali in settori i quali, chiarisce la norma stessa, corrispondono a circoscrritte ed individuate attività professionali;
- l'art. 3, comma 3 del medesimo DPR 328/2001, dispone che il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze, di natura riservata, attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, salva la possibilità di iscriversi a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato;
- l'art. 3, comma 4 del predetto DPR 328, precisa che gli iscritti in un settore, in possesso del necessario titolo di studio, i quali richiedano di iscriversi in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato, limitato alle prove ed alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere.

7. Le regole appaiono quindi estremamente chiare: se un Pianificatore Territoriale o un Paesaggista intende esercitare attività professionali che le vigenti disposizioni prevedono vengano svolte per un Architetto, non potrà farlo, a meno che non sia in possesso di adeguato titolo di studio e previo superamento dell'apposito esame di abilitazione professionale; un professionista iscritto nel settore “Pianificazione Territoriale” o “Paesaggistica” non potrà quindi esercitare le competenze, di natura riservata, attribuite agli Architetti, e ciò in base all'art. 3 comma 3 del DPR 328/2001.

E' la legge che stabilisce quindi competenze professionali e che tali competenze, per ciascuna categoria professionale, sono di natura riservata.

La distinzione tra il settore professionale degli Architetti e quello dei Pianificatori Territoriali e dei Paesaggisti attiene, a ben vedere, al principio di professionalità specifica, il quale richiede, per l'esercizio delle attività intellettuali rivolte al pubblico, un adeguato livello di preparazione e di conoscenza delle materie inerenti alle attività stesse (vedansi, tra le molte, le sentenze della Corte costituzionale n. 5 del 1999, n. 456 del 1993, n. 29 del 1990 e n. 441 del 2000).

I principi del DPR 328/2001 impongono di tener conto, nella individuazione dei titoli che consentono l'accesso alle professioni, dello stretto raccordo esistente tra titolo professionale e percorso formativo, così da rendere percepibile, la particolare qualificazione di ciascun professionista, distinguendo in tal modo il titolo di Architetto da quello di Pianificatore Territoriale e da quello di Paesaggista.

8. In base a tutto quanto sopra esposto e considerato, appare logico e ragionevole sostenere, in conclusione, che le competenze professionali per i Pianificatori territoriali e per i Paesaggisti sono contenute esclusivamente nel DPR 328/2001 e non possono essere enucleate o interpretate da altre disposizioni di legge, nè possono fornirsi interpretazioni estensive.







In base a quanto indicato anche dalla Sezione consultiva per gli Atti normativi del Consiglio di Stato, con il parere n. 118/2001, la finalità del DPR 328/2001 è quella di collegare i nuovi titoli accademici (una volta unici per tutte le Università) con l'ordinamento delle professioni vigenti, che, precedentemente alla emanazione del D.P.R., era ancora quello anteriore precedente alla riforma universitaria; a tal fine la suddivisione, in sezioni e settori, degli ordini preesistenti, attribuisce - onde evitare confusioni - denominazioni diverse ai singoli settori.

Dette denominazioni dei settori e delle sezioni dell'Albo non innovano la materia delle attività riservate o consentite alla professione, *“attuandone invece correttamente una mera ripartizione, previa individuazione di un criterio di carattere generale, facente riferimento alle professionalità conseguite a compimento dei diversi percorsi formativi di accesso, relativi, rispettivamente, alle lauree ed alle lauree specialistiche”*. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 1473 - 12 marzo 2009).

Appare innegabile che sussistano, in base alle vigenti disposizioni di legge, diversi titoli professionali di Architetti, Pianificatori Territoriali e Paesaggisti, diversi titoli di studio e diversi esami di abilitazione, che danno accesso a iscrizioni in diversi settori dell'Albo professionale, e come tali, coerenti con il dettato normativo del DPR 328/2001.

**C.** Infine, quanto all'aspetto di appellare i Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori con il titolo di "Architetto", ritenuto nel parere legale inviato all'Ordine un *“tentativo velleitario che non vuole tenere conto di ciò che ormai è entrato nel linguaggio comune ed ufficiale”* occorre ribadire che ai sensi dell'art. 15, comma 3, lettera a) del DPR n. 328 del 5 giugno 2001, il titolo professionale di “architetto” spetta agli iscritti nel settore “architettura” della sezione “A” dell'albo professionale.

Potrà quindi fregiarsi del titolo di “architetto solo chi, in possesso del diploma di laurea, abbia superato il relativo esame di abilitazione e sia iscritto alla sezione A, settore “architettura” dell' Albo professionale.

Non risulta pertanto conforme al dettato normativo, nell'utilizzare il titolo di Pianificatore Territoriale, di Paesaggista o di Conservatore, utilizzare al contempo anche quello di “Architetto” dal momento in cui la normativa ha individuato specifici e distinti titoli professionali per l'esercizio della professione, in base al corso di studio, al diverso titolo di studio ed al superamento di distinti esami di abilitazione.

Rimane nella competenza esclusiva dell'Ordine, ai sensi dell'art. 37 comma 1 punto 3 del RD 2537/1925, il reprimere l'uso abusivo del titolo di architetto, ed ogni atto connesso e conseguente, che potrà effettuare in piena autonomia e indipendenza.

Con i migliori saluti.

*Il Consigliere Segretario*  
(arch. Gelsomina Passadore)

*Il Presidente*  
(Francesco Miceli)